

# LA NUOVA PENSIONE 2019

A cura di Alessandro Ferone



# QUOTA 100

---

## CHI HA DIRITTO ?

- Gli iscritti all'assicurazione obbligatoria AGO (Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e Gestioni Speciali Lavoratori Autonomi).
- Gli iscritti alle forme esclusive dell'Ago, gestite dall'INPS (CTPS, CTPUG, CPDEL, CPS, etc).
- Gli iscritti alla Gestione Separata

## NON HA DIRITTO

- Gli iscritti a forme previdenziali diversa da quelle indicate in precedenza (Fondo Clero, Fondo esattoriali, INPGI, Casse Professionali)
- Gli appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia e Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco.

# REQUISITI

---

- Aver maturato il requisito di almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021

N.B. al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti della speranza vita

- Per determinare l'anzianità contributiva si applicheranno le regole dell'ordinamento vigenti nelle gestioni interessate dal versamento contributivo utile
- Per gli iscritti ex Enpals titolari di contribuzione presso il FPLD restano ferme le disposizioni vigenti art.16 DPR 1420 del 1971

# QUALITÀ DELLA CONTRIBUZIONE UTILE

---

## **IMPORTANTE !**

Ai fini della valutazione del requisito minimo dei 38 anni di contributi, è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata (obbligatoria, da riscatto e figurativa), fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni di contributi al netto della disoccupazione e dei periodi di malattia.

# PICCOLA PREMESSA

---

Le regole di calcolo utilizzate per il pensionamento in QUOTA CENTO, sono quelle ordinarie applicate, in considerazione delle anzianità contributiva e assicurativa accreditata al 31/12/1995. Determinando così la misura retributiva e contributiva della pensione.

In sintesi :

MISTO 2	MISTO 1	CONTRIBUTIVO
Almeno 18 anni di ctb al 31/12/1995	meno di 18 anni di ctb al 31/12/1995	primo contributo versato dal 01/01/1996
Retributivo fino al 31/12/2011	Retributivo fino al 31/12/1995	Contributivo puro
Contributivo dal 01/01/2012	Contributivo dal 01/01/1996	

PREMESSO CIO' ....

# OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

---

Esiste la possibilità di optare al sistema contributivo, inteso come calcolo puramente contributivo anche per le anzianità versate ante 1996.

Deve valere la seguente condizione:

**Assicurato che abbia versato meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, che abbia almeno 15 anni di anzianità contributiva totale di cui 5 anni successivi al 01/01/1996**

N.B. l'opzione al contributivo potrebbe essere conveniente nel caso in cui l'importo di pensione simulato attraverso il nostro gestionale comporti concretamente un aumento, in considerazione anche di alcuni svantaggi come la perdita dell'integrazione al trattamento minimo.

# CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

---

Il requisito di accesso con quota cento, per quanto riguarda il raggiungimento del requisito contributivo minimo di 38 anni, può tener conto, a domanda, di tutta la contribuzione versata anche in più gestioni, fermo restando che le gestioni coinvolte siano tra quelle aventi diritto all'accesso a QUOTA CENTO.

Ad es. Cumulo possibile (FPLD + G.S. + Ex Inpdap)

Ad es. Cumulo non possibile (FPLD + Cassa Professionale)

Ovviamente ai fini del diritto verranno utilizzati tutti i contributi non coincidenti, mentre ai fini della misura della pensione verranno utilizzati tutti i contributi, in considerazione del PRO QUOTA che ogni gestione calcolerà per la pensione totale in cumulo

# CONSULENZA IN QUOTA 100 - CUMULO

---

È fondamentale sapere che ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995, per determinare il sistema di calcolo, si terrà conto dell'anzianità contributiva complessivamente versata.

Nel caso in cui, tra le gestioni coinvolte, ce ne sia una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di disoccupazione e di malattia, si terrà conto delle anzianità complessive maturate nelle gestioni coinvolte dal cumulo.



# DECORRENZA

---

Per i lavoratori dipendenti sono previste decorrenze diversificate, a seconda che si trattino di dipendenti privati o pubblici.

- Dipendenti privati e autonomi dell'Ago, decorrenza mensile
- Dipendenti enti locali, decorrenza inframensile
- Dipendenti Pubbliche Amministrazioni, decorrenza mensile

# DECORRENZA

---

Dalla maturazione del requisito anagrafico e contributivo, sono state istituite le finestre mobili, un tempo abrogate, per consentire un esodo pensionistico dilazionato.

Dipendenti Privati e lavoratori autonomi dell'Ago, la finestra trimestrale decorre dalla maturazione dei requisiti anagrafico/contributivi

- Chi ha maturato i requisiti al 31/12/2018 avrà come 1° finestra utile il 04/2019
- Chi matura i requisiti dal 01/01/2019 dovrà attendere la finestra trimestrale prevista es.(requisiti maturati il 15.01.2019, decorrenza pensione il 05/2019)

# AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI LOCALI

---

Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ed enti locali

- 6 mesi di finestra dalla maturazione dei requisiti anagrafico/contributivo, **6 mesi considerati anche come preavviso minimo**

Ad es. requisito raggiunto il 20/05/2019, decorrenza il 12/2019

N.B. le finestra indicate non sono considerati come termini fissi di preavviso che il lavoratore deve rispettare nei confronti del datore di lavoro, sarà necessario verificare sempre con l'Azienda o l'Ente/Amministrazione datore di lavoro i termini di preavviso.

# LE DECORRENZE CON IL CUMULO

---

La decorrenza della pensione quota cento in cumulo è determinata in relazione alla qualifica da ultimo rivestita dal lavoratore.

Il lavoratore dovrà rispettare le regole proprie dell'ordinamento del comparto in cui in ultimo ha lavorato, che sia privato o pubblico, dovrà rispettare i termini stabiliti per le 'finestre'.

In ogni caso la decorrenza per le pensioni in cumulo è sempre mensile

# INCUMULABILITÀ PENSIONE QUOTA 100 E REDDITI DA LAVORO

---

- La pensione è incumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi all'anno
- Rilevano anche redditi esteri
- L'incumulabilità vige dalla data di decorrenza della pensione in quota cento sino alla data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione
- Il superamento del limite annuo prevede la sospensione della prestazione pensionistica per l'anno di produzione dei predetti redditi
- Le rate di pensione percepite nell'anno di superamento del limite reddituale dovranno essere recuperate

# NUOVA PENSIONE ANTICIPATA

ex art. 24 comma 10 D.L. n. 201 del 2011, convertito in Legge 214 del 2011 (Legge Fornero)

---

- Dal 01.01.2019 al 31.12.2026, il requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita
- Il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo **PER TUTTI**
- La finestra non si applica a coloro i quali abbiamo maturato i requisiti contributivi necessari alla pensione anticipata al 31.12.2018
- Comparto Scuola e Afam, dimissioni entro il 28/02/2019 per accedere a pensione il 09/2019, possibilità di maturazione dei requisiti contributivi entro il 31.12.2019 c.d. **‘quadrimestre virtuale’**

# OPZIONE DONNA

---

## REQUISITI

Le lavoratrici che hanno maturato, al 31.12.2018, un'anzianità minima contributiva di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti e di 59 anni se autonome, possono accedere alla c.d. opzione donna con un calcolo interamente contributivo della pensione.

*È necessario sapere che dalla data di maturazione dei requisiti minimi richiesti decorrerà una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato e pubblico e 18 mesi per le lavoratrici autonome*

# OPZIONE DONNA

---

- Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti della speranza di vita
- Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contributi al netto dei periodi di malattia e disoccupazione
- Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici al 31/12/2018 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della c.d. finestra mobile



# PENSIONE LAVORATORI PRECOCI

---

- Anche per i lavoratori c.d. precoci è valido il blocco degli adeguamenti della speranza di vita fino al 31.12.2026
- I lavoratori che perfezionano i requisiti contributivi dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dello stesso